



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 449/Gab Dec A 30 del 29.03.2012

Oggetto: **Disposizioni di attuazione dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 13, e alla Deliberazione della G.R. n. 37/7 del 6.9.2011**

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

VISTA la L.R. n. 15 del 17 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 13, recante "Sostegno del comparto cerealicolo".

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6 novembre 2011, recante "L.R. 15/2010, art. 13. Criteri di erogazione degli aiuti".

VISTO in particolare che la predetta delibera attribuisce all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale la facoltà di adottare gli atti necessari per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, al fine di dare piena attuazione al programma, senza che si alterino gli obiettivi e le direttive generali approvate dalla Giunta Regionale.

CONSIDERATO che, per attivare le procedure per l'attuazione dell'intervento in oggetto, anche al fine di adottare modalità di attuazione coerenti coi principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, è necessaria l'adozione di un provvedimento che specifichi i criteri per l'accertamento dei requisiti di accesso all'intervento individuati dalla Giunta regionale e alcuni principi in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni.

DECRETA

Art. 1 Ai fini della loro immediata applicazione, sono adottate le disposizioni di cui al documento "**Disposizioni di attuazione dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 13, Sostegno al comparto cerealicolo**" allegato al presente decreto.

Art. 2 Sono adottate, in particolare, le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle manifestazioni di interesse al riconoscimento dei centri per lo stoccaggio differenziato su basi qualitative di cui ai criteri di priorità recati dalla Deliberazione della G.R. n. 37/7 del 6.9.2011, come descritte al punto 3 delle allegate Disposizioni.

L'ASSESSORE
Oscar Cherchi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 13, Sostegno al comparto cerealicolo

1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA'. DEFINIZIONI

1.1 Requisiti di ammissibilità.

I beneficiari dell'intervento, ai sensi della Delibera 37/7 del 6.9.2011 sono gli *"imprenditori agricoli singoli o associati che coltivano grano duro, a partire dall'annata agraria 2011-2012 e che aderiscono ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro sul territorio regionale, della durata minima di tre anni"*.

1.1.1 Qualifica professionale. Sono pertanto ammesse all'aiuto le imprese agricole, sia in forma di persona fisica che di persona giuridica, che coltivano grano duro a partire dall'annata agraria 2011/2012.

Le imprese richiedenti devono essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A. e all'Anagrafe delle aziende agricole del SIAN, dal cui fascicolo aziendale è anche desunta la superficie coltivata a grano duro riconoscibile nell'ambito del procedimento.

1.1.2 Adesione a un accordo di filiera. Le imprese agricole di cui al punto precedente sono ammesse all'aiuto se aderiscono a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro sul territorio regionale, della durata minima di tre anni. L'accordo di filiera è definito dalla delibera 37/7 del 2011.

I documenti che dimostrano l'adesione dell'imprenditore all'accordo di filiera devono essere allegati in copia alla domanda di aiuto. Il richiedente si impegna all'esibizione della documentazione originale in caso di verifica, anche campionaria.

1.1.3 Superficie minima. Nei parametri di intervento adottati dalla Giunta regionale, che individuano tre livelli di aiuto in base alla superficie coltivata, il livello minimo è previsto per la fascia di aziende che coltivano da 5 a 10 ha di grano duro; da ciò discende che la superficie minima coltivata per avere accesso all'aiuto deve essere di 5 ettari.

1.1.4 La superficie indicata in domanda a base della richiesta di premio, non può essere superiore alla superficie indicata nel documento di adesione all'accordo di filiera né alla superficie complessiva desumibile dal fascicolo aziendale dell'impresa agricola richiedente, facendo riferimento al dato "Superficie utilizzata" di ciascuna particella che



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nel campo "Produzione" rechi la definizione "078 - Frumento (grano) duro". Tale dato sarà verificato in sede istruttoria, anche a campione, con le modalità descritte.

Atteso che, ai sensi della delibera 37/7 del 2011, l'intervento è finalizzato alla valorizzazione del grano duro coltivato sul territorio regionale, tutte le superfici, con le relative produzioni, cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere al territorio regionale della Sardegna.

1.2 Criteri di priorità.

Nella Delibera 37/7 del 2011 sono riportati i seguenti criteri di priorità. Tutti i requisiti di priorità individuati, salvo diversa ed espressa specificazione, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno. I punteggi determinati da ciascuno dei titoli di priorità appresso descritti sono interamente cumulabili.

1.2.1 Imprenditori agricoli Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali – 5 punti.

Accedono a questo punteggio di priorità le imprese agricole, come definite al punto 1.1.1, che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di I.A.P.

La qualifica di Coltivatore diretto è riconosciuta alle sole persone fisiche; la qualifica di I.A.P. è riconoscibile sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e dà luogo all'iscrizione all'apposito albo regionale.

L'imprenditore agricolo professionale, al pari del Coltivatore diretto, ha in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'apposito regime previdenziale dell'INPS.

Per quanto precede

- Le persone fisiche titolari di imprese individuali dimostrano univocamente il possesso del presente titolo di priorità dichiarando e, in caso di verifica, documentando l'iscrizione nei ruoli previdenziali CD/CM/IAP dell'INPS.
- Le persone giuridiche, cioè le imprese richiedenti costituite in forma societaria, dimostrano il possesso del presente titolo di priorità se sono iscritte all'albo regionale degli IAP, anche nella modalità provvisoria, in data antecedente alla domanda di aiuto. L'impresa richiedente è ammessa all'aiuto anche nel caso in cui il riconoscimento non sia ancora stato ottenuto ma, alla data di presentazione della domanda, sia stata presentata la richiesta di riconoscimento e, almeno dalla medesima data, il socio e/o amministratore che conferisce la qualifica di IAP alla persona giuridica sia iscritto al ruolo INPS dei CD/CM/IAP. In questo caso, l'impresa richiedente deve dimostrare l'avvenuto riconoscimento non oltre i termini che saranno fissati per la domanda di pagamento della seconda annualità. Tale termine sarà motivatamente prorogabile, ultimativamente, alla data fissata per la presentazione della domanda di pagamento della terza annualità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 1.2.2 Imprenditori agricoli associati – 15 punti. Accedono a questo punteggio di priorità le imprese agricole richiedenti che al momento della domanda aderiscono a soggetti di aggregazione quali ad esempio cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori, reti di imprese di cui alla L 33/2009 e succ. int. e mod., finalizzati allo stoccaggio e/o alla commercializzazione e/o alla trasformazione del grano duro e/o dei suoi derivati.
- 1.2.3 Giovani imprenditori – 10 punti. Accedono a questo punteggio di priorità le imprese individuali il cui titolare sia un giovane di età inferiore ai quarant'anni al momento della presentazione della domanda di aiuto e che si sia insediato per la prima volta in agricoltura da meno di cinque anni alla medesima data quale titolare di impresa individuale, socio di società di persone, socio accomandatario di società in accomandita, socio/amministratore di cooperativa, amministratore di società di capitali, anche se in un'impresa diversa da quella attuale. La qualifica di giovane imprenditore è riconosciuta anche alle persone giuridiche delle quali un giovane imprenditore, come definito nel periodo precedente, sia socio nel caso di società di persone, socio accomandatario nel caso di società in accomandita, socio/amministratore nel caso di cooperative o amministratore nel caso di società di capitali.
- 1.2.4 Imprenditori agricoli che effettuino lo stoccaggio differenziato su basi qualitative in una quantità minima di 20.000 quintali/anno – 10 punti. Accede a questo punteggio di priorità l'impresa richiedente che conferisce integralmente il prodotto delle superfici aziendali coltivate a grano, oggetto della richiesta di premio e dell'accordo di filiera, a un centro di raccolta in possesso delle caratteristiche prescritte fra quelli precedentemente riconosciuti e pubblicizzati nell'ambito del presente intervento con la procedura di cui al punto 3 di questo documento.
- 1.2.5 Impiego esclusivo di sementi certificate – 5 punti. Accede a questo punteggio di priorità l'impresa richiedente che documenta con fatture regolarmente quietanzate e munite di dichiarazione liberatoria, emesse non prima del mese di settembre e non oltre il mese di febbraio dell'annata agraria cerealicola di riferimento, l'avvenuto acquisto di sementi certificate nella quantità di 200 kg per ettaro, con una tolleranza del 25% in diminuzione o in aumento. Non sono ammessi al riconoscimento della priorità quantitativi accertati inferiori o superiori alle soglie indicate, nè fatture emesse antecedentemente o successivamente ai periodi prescritti.
- Per questo specifico titolo di priorità la superficie di riferimento è l'intera superficie utilizzata a grano duro come risulta dal fascicolo aziendale, a prescindere dalla superficie per la quale è stata presentata domanda d'aiuto, se inferiore.
- 1.2.6 Adesione ad accordi di filiera che prevedano il coinvolgimento degli operatori della prima trasformazione (imprese molitorie) – 5 punti. Accedono a questo punteggio le imprese



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

che hanno aderito a un accordo di filiera, come definito dalla Delibera 37/7 del 2011, dove siano destinatari finali del prodotto trasformatori di primo livello (imprese di molitura) e che da esse sia stato espressamente sottoscritto.

1.2.7

Adesione ad accordi di filiera che prevedano il coinvolgimento degli operatori della seconda trasformazione (imprese di panificazione, pastificazione e dolciarie) – 10 punti.

Accedono a questo punteggio le imprese che hanno aderito a un accordo di filiera, come definito dalla Delibera 37/7 del 2011, dove siano destinatari finali del prodotto trasformatori di secondo livello (imprese di panificazione, pastificazione e dolciarie) e che da esse sia stato espressamente sottoscritto.

Il presente titolo di priorità è cumulabile con quello precedente.

2

PROCEDURE.

2.1

Presentazione delle domande e predisposizione della graduatoria.

Il premio è erogato ai sensi del Regolamento CE 1535 del 2007, secondo i parametri indicati nella delibera 37/7 del 2011, in tre distinte annualità per le annate agrarie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Il bando, adottato e pubblicato a cura di Argea Sardegna, è emanato a conclusione della procedura per il riconoscimento dei centri di stoccaggio di cui al successivo punto 3 e la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria unica regionale deve essere fissato dopo almeno 30 giorni dall'apertura dei termini.

Per agevolare ed supportare l'utenza nella fase di adesione all'intervento, le domande devono essere presentate presso gli Sportelli Unici Territoriali dell'Agenzia Laore, che provvederà anche all'attività di divulgazione ed assistenza; esse saranno quindi trasmesse ad Argea per l'attuazione dell'intervento.

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento della seconda e della terza annualità deve essere fissato entro il mese di maggio di ciascuno dei due anni successivi, mediante avviso da pubblicarsi non meno di trenta giorni prima.

Le domande devono contenere l'impegno dei richiedenti a mantenere per le tre campagne cerealicole interessate i requisiti di ammissibilità e i requisiti di priorità indicati in domanda e in base ai quali è concesso ed erogato l'aiuto.

Le imprese richiedenti, le cui domande risultino ammissibili secondo i criteri stabiliti nella delibera 37/7 del 2011, sono incluse in una graduatoria unica regionale sulla base dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per i criteri di priorità di cui alla medesima delibera come definiti al punto 1 presente documento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le domande di ammissione alla graduatoria unica regionale costituiscono anche domanda di aiuto e di pagamento per la prima annualità dell'intervento. I pagamenti sono disposti da Argea Sardegna secondo i parametri di cui alla delibera 37/7 del 2011 e a seguito delle verifiche istruttorie, effettuabili anche a campione, sulla base di appositi elenchi di pagamento, nell'ordine di priorità individuato dalla graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Nel caso in cui sia necessario dirimere posizioni ex-aequo, sarà data priorità alla maggior superficie coltivata a grano duro indicata in domanda e oggetto della concessione; nel caso in cui permanga la parità si accerterà la maggior anzianità di inizio dell'attività agricola come rilevabile dalla visura camerale.

2.2 Annualità successive.

Le annualità successive saranno attivate da un apposito decreto dell'Assessore dell'Agricoltura sulla base dell'avvenuta costituzione nel bilancio della Regione delle relative disponibilità.

Al pagamento della seconda e della terza annualità sono ammesse le imprese già incluse nella graduatoria unica regionale, previa domanda di concessione e pagamento del premio annuale che contenga una dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti di accesso e la situazione dei titoli di priorità.

A tal fine Argea Sardegna emanerà un apposito avviso contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande

2.3 Riduzioni ed esclusioni.

Come previsto dal precedente punto 2.1 le imprese richiedenti sono impegnate a mantenere per le tre campagne cerealicole interessate i requisiti di ammissibilità e i requisiti di priorità.

Le imprese che, pur mantenendo i requisiti generali di ammissibilità, abbiano l'esigenza di variare in diminuzione i contenuti degli impegni relativamente ai titoli di priorità, devono darne comunicazione all'atto della presentazione della domanda annuale di pagamento. Esse sono ricollocate in graduatoria nella posizione pertinente al nuovo punteggio di priorità. Se la nuova posizione è utile al fine del finanziamento, all'impresa sarà erogato l'aiuto per l'annualità interessata.

Le imprese richiedenti che nelle annualità successive alla prima modificano in diminuzione i propri titoli di priorità senza averne dato esplicita comunicazione nelle relative domande di pagamento, sono escluse da ulteriori pagamenti a prescindere dalla nuova posizione che assumerebbero in graduatoria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le imprese che diminuiscono la superficie coltivata a grano duro rispetto a quella per la quale è stato assunto l'impegno accedono al contributo nella misura prevista per la nuova superficie. Invece non è previsto l'aumento del premio in conseguenza dell'aumento della superficie coltivata rispetto a quella di concessione del primo anno.

Nel caso in cui la superficie coltivata a grano duro sia ridotta al di sotto dei 5 ettari, non potrà essere accolta la richiesta di pagamento per l'annualità di riferimento e per quelle successive.

Le imprese beneficiarie che nel corso del periodo d'impegno perdono i requisiti di ammissibilità sono escluse dalla graduatoria e devono restituire i premi riscossi nelle annate precedenti.

2.4 Trasferimento dell'impegno e rinuncia.

È ammesso il trasferimento dell'impegno, a una sola impresa cessionaria, qualora questa subentri nella conduzione di una superficie netta non inferiore a 5 ettari coltivati a grano duro precedentemente condotta dall'impresa cedente come documentabile dai fascicoli aziendali. L'azienda subentrante può partecipare all'intervento anche con ulteriori superfici a grano duro oltre a quelle oggetto del trasferimento d'impegno ma il contributo massimo non potrà comunque superare quello inizialmente concesso all'impresa cedente.

La rinuncia all'impegno senza la restituzione dei premi precedentemente percepiti è ammessa solo per cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

2.5 Gestione delle dotazioni residue.

Qualora a conclusione dei pagamenti della prima annualità la graduatoria venga esaurita e permangano risorse non utilizzate, esse saranno destinate, in parti uguali, alla seconda e alla terza annualità. Al pari, se a conclusione dei pagamenti della seconda annualità permangano risorse non utilizzate, esse saranno destinate alla terza annualità.

In presenza di residui finanziari che incrementino le dotazioni della seconda e/o della terza annualità, in occasione della presentazione delle relative domande, potrà essere consentita la presentazione di domande per l'inserimento in una graduatoria supplementare, riservata alle imprese agricole costituite dopo la scadenza per la presentazione delle domande dell'annualità precedente e di cui un giovane agricoltore, insediato per la prima volta in agricoltura, sia:

- titolare, nel caso di impresa individuale
- socio, nel caso di società di persone,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- socio accomandatario, nel caso di società in accomandita,
- socio amministratore, nel caso di cooperative
- amministratore, nel caso di società di capitali.

3

INDIVIDUAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA ELEGGIBILI PER LO STOCCAGGIO DIFFERENZIATO IN BASE QUALITATIVA.

Al punto 1.2.4 del presente documento è descritto il criterio di priorità consistente nell'effettuazione dello stoccaggio differenziato su basi qualitative in una quantità minima di 20.000 quintali/anno. Tale condizione, oltre a costituire uno specifico titolo di priorità, è un obiettivo strategico dell'intervento nell'ottica della qualificazione della produzione regionale del grano duro.

Per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa ma anche di qualificazione dell'intervento, preliminarmente all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto, è disposto lo svolgimento di una procedura per il riconoscimento, a domanda, dei centri di raccolta che presentino le caratteristiche indicate.

La procedura sarà attuata da Argea Sardegna ed avviata con un avviso pubblico che disponga non meno di quindici giorni di tempo per la presentazione delle richieste di riconoscimento; essa dovrà concludersi con l'atto dirigenziale che adotta l'elenco dei centri di raccolta eleggibili, che sarà pubblicizzato sui siti istituzionali della Regione e dell'Agenzia Argea Sardegna.

La verifica delle predette richieste di riconoscimento sarà affidata congiuntamente a quattro funzionari con idonea competenza designati dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e dalle agenzie Agris, Laore e Argea.

Il bando per la presentazione delle domande d'aiuto sarà emanato non prima della decorrenza di trenta giorni dalla pubblicazione del predetto elenco dei centri di raccolta eleggibili. Le imprese che richiedono l'aiuto, al fine del riconoscimento del titolo di priorità di cui al punto 1.2.4 dovranno impegnarsi a conferire il prodotto a uno dei centri di stoccaggio individuati con tale procedura, che dovrà essere indicato in domanda.

4

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

Dalla data di pubblicazione delle presenti norme di attuazione, l'intervento avrà le seguenti tempistiche.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Entro 10 giorni	Pubblicazione dell'avviso per il riconoscimento dei centri di stoccaggio
Entro 30 giorni	Scadenza della presentazione delle domande di riconoscimento dei centri di stoccaggio
Entro 45 giorni	Pubblicazione dell'elenco dei centri di stoccaggio riconosciuti
Entro 75 giorni	Presentazione dei ricorsi amministrativi all'elenco dei centri di stoccaggio riconosciuti
Entro 90 giorni	Adozione definitiva dell'elenco dei centri di stoccaggio riconosciuti Pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto Trasferimento delle risorse ad Argea
Entro 120 giorni	Scadenza della presentazione delle domande di aiuto
Entro 150 giorni	Pubblicazione della graduatoria delle domande d'aiuto
Entro 180 giorni	Presentazione dei ricorsi amministrativi alla graduatoria
Entro 210 giorni	Estrazione del campione di controllo, svolgimento delle procedure di controllo campionario, avvio dei pagamenti
Entro 240 giorni	Conclusione dell'esame dei ricorsi gerarchici
Entro 270 giorni	Conclusione delle procedure di pagamento della prima annualità.

L'ASSESSORE

Oscar Cherchi